

Cristina Bortone

Profili negoziali nella definizione del procedimento a carico dell'ente: sistema italiano e spunti comparatistici

Il presente lavoro di ricerca trae la propria origine dalla constatazione che, a quasi venticinque anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, la disciplina della responsabilità da reato degli enti in Italia continua a presentare nodi interpretativi irrisolti e significative difficoltà applicative.

La necessità di superare le criticità emerse nella prassi giudiziaria è peraltro testimoniata dall'istituzione, all'inizio del 2024, presso il Ministero della Giustizia, di un apposito “*Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*”.

In questo scenario di vivace dibattito istituzionale e dottrinale, l'indagine si è concentrata sul ruolo dei meccanismi premiali e negoziali, individuati come leve centrali per una riforma che sia coerente con la *ratio* originaria dell'intervento normativo del 2001, improntato a una logica prevalentemente preventiva e collaborativa, piuttosto che meramente repressiva.

L'attività di ricerca si è articolata, in primo luogo, nell'analisi degli strumenti attualmente a disposizione dell'ente per prevenire o attenuare la pretesa punitiva dello Stato.

In questo ambito, il *compliance program* emerge come lo snodo cruciale dell'intero sistema: il modello organizzativo non rappresenta soltanto il fondamento della responsabilità dell'ente e l'eventuale causa esimente, ma costituisce anche il perno delle condotte riparatorie *post factum* necessarie per accedere a benefici sanzionatori. La sua disamina ha rappresentato, dunque, un passaggio ineludibile per approfondire i singoli premiali e negoziali che scandiscono il procedimento il rito *de societate*.

Al fine di offrire un quadro sistematico, lo studio si è esteso a un'analisi comparata dei modelli di diversione processuale, mettendo a confronto i precursori di matrice anglosassone (Stati Uniti e Inghilterra) con l'esperienza francese della CJIP, quale declinazione di tali meccanismi all'interno di un sistema di *civil law*.

Tale confronto ha permesso di far emergere i punti di forza e le fragilità dei diversi approcci, consentendo una valutazione ponderata sulla loro possibile ricezione nel contesto italiano. Si è inteso, in tal senso, evidenziare i rischi connessi a un trapianto acritico di istituti nati in tradizioni giuridiche distanti da quella nazionale, ribadendo la necessità di una armonizzazione rispettosa dei principi del nostro ordinamento.

Nel capitolo conclusivo sono state dunque elaborate e raccolte le principali proposte di riforma.

In sintonia con gli orientamenti del Tavolo tecnico ministeriale, si sostiene nella tesi l'opportunità di escludere un recepimento diretto di modelli puramente efficientisti come i *Non Prosecution Agreements* o i *Deferred Prosecution Agreements*. Si è invece preferito privilegiare soluzioni che valorizzino la funzione preventiva del sistema attraverso il potenziamento dei modelli organizzativi. In tale direzione si colloca la proposta, formulata nell'elaborato, di introdurre una nuova disposizione (art. 8-bis) volta a consentire all'ente di beneficiare di un meccanismo estintivo del reato anche qualora il modello organizzativo originario risulti parzialmente inidoneo, a condizione che l'ente dimostri, in fase procedimentale, una concreta ed effettiva volontà di riorganizzazione orientata alla legalità.

Ulteriori profili di convergenza con le soluzioni prospettate in sede istituzionale riguardano, da un lato, la necessità di chiarire l'applicabilità della confisca nel patteggiamento e, dall'altro, la non estensibilità all'ente della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in coerenza con l'impostazione restrittiva della giurisprudenza di legittimità – ricostruita nel paragrafo di riferimento.

In definitiva, la tesi intende offrire un contributo ragionato al processo evolutivo della "231", sottolineando come ogni intervento riformatore debba rimanere ancorato all'obiettivo primario di promuovere comportamenti aziendali virtuosi. La valorizzazione del *compliance program*, sia in fase preventiva che riparatoria, rimane la chiave di volta per raggiungere un equilibrio sostenibile tra l'efficacia della prevenzione e il rigore delle istanze punitive.